

Verbale di Consultazione e Accordo Sindacale ai sensi degli art. 19 D.L. n. 18/2020 per l'accesso al Fondo di Integrazione Salariale – Assegno Ordinario connesso all'emergenza COVID-19

Addì 8 giugno 2020, alle ore 15, si è tenuta attraverso la modalità della videoconferenza l'incontro

tra

- la **società Coin Service S.p.A.**, con sede legale in Empoli (FI), via Volontari della Libertà 33 int. 1, c.f./p.i. 06122370486, in persona del procuratore generale Signor Adriano Fabbrica

(di seguito "la Società")

e




- **FILCAMS-C.G.I.L., Segreteria Nazionale**, rappresentata dalla Signora Vanessa Caccерini;
- **FISASCAT-C.I.S.L., Segreteria Nazionale**, rappresentata dal Signor Salvatore Carofratello;
- **UILTUCS-U.I.L., Segreteria Nazionale**, rappresentata dal Signor Gabriele Fiorino;

(di seguito "le OO.SS.")

(e collettivamente indicati come "le Parti")

al fine di esaminare congiuntamente le motivazioni per cui la Società intende accedere al trattamento di integrazione salariale del FIS / Assegno ordinario per il periodo di cinque settimane previsto dall'art. 19 D.L. n. 18/2020 (D.L. Cura Italia), così come modificato dal D.L. n. 34/2020 (D.L. Rilancio) con la specifica causale "Emergenza COVID-19-Covid-19 Nazionale".

Premesso che



- a) La Società appartiene al settore produttivo del commercio, matricola INPS n. 3024382103, ed applica il "CCNL per i Dipendenti di Aziende del Terziario, Distribuzione e Servizi".
- b) La Società ha alle proprie dipendenze n. 101 lavoratori subordinati, di cui n. 29 impiegati, n. 58 operai e n. 14 apprendisti.
- c) La Società è iscritta al Fondo di Integrazione Salariale (FIS).
- d) La Società è specializzata nel servizio di ritiro ed incameramento della moneta metallica presso apposito locale, contazione e classificazione delle monete prese in carico. 
- e) Il servizio viene quotidianamente prestato presso e per conto di istituti bancari, istituzioni pubbliche, società private, comprendendo con ciò istituti postali, stazioni ferroviarie, società autostradali, sale cinematografiche, società che erogano servizi retail no food.
- f) A causa e per effetto dell'epidemia da coronavirus COVID-19 che ha interessato l'intero territorio dello Stato, l'attività di impresa svolta da Coin Service S.p.A. ha subito un immediato e drammatico contraccolpo, anche in ragione dei provvedimenti di urgenza adottati dalle Istituzioni per il contenimento del contagio, con ingentissime ripercussioni economiche per l'Azienda. 
- g) L'art. 19 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (cd. "D.L. Cura Italia"), convertito con modifiche dalla L. 24 aprile 2020 n. 27, prevede la possibilità di accedere alla misura dell'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19" per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e 

per una durata massima di nove settimane per tutti i datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in riferimento a tutti i lavoratori subordinati in forza alla data del 23 febbraio 2020.

- h) Ai sensi dell'art. 19, comma 5, D.L. 18/2020 la misura dell'assegno ordinario è estesa, entro i limiti previsti dalla normativa, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti.
- i) In data 30 marzo 2020 la scrivente Società ha avviato il periodo di sospensione/riduzione dell'attività lavorativa di nove settimane con la causale "emergenza COVID-19" previsto dall'art. 19 D.L. n. 18/2020, come da comunicazione preventiva trasmessa alle OO.SS. e alla RSA il 25 marzo 2020.
- j) In data 27 marzo 2020 le Parti hanno proceduto alla consultazione e all'esame congiunto, come da **Verbale di Consultazione e Accordo sindacale** sottoscritto in pari data, concordando circa la necessità indilazionabile di fare ricorso al trattamento dell'assegno ordinario ex art. 19 D.L. 18/2020 in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dunque, attuare la sospensione a zero ore/riduzione attività lavorativa per n. 102 (centodieci) lavoratori occupati alla data del 23 febbraio 2020, con decorrenza dal 30 marzo 2020 e per un periodo massimo di n. 9 settimane con le modalità ivi pattuite.
- k) In data 06 maggio 2020 è stata presentata all'INPS domanda di accesso all'assegno ordinario, autorizzata in data 23 maggio 2020.
- l) Con Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 (cd. "D.L. Rilancio"), l'accesso alla misura dell'assegno ordinario con causale "emergenza COVID19" è stato **incrementato di ulteriori cinque settimane, sempre per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, "per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane"**, altresì estendendo la misura ai lavoratori che risultano dipendenti alla data del 25 marzo 2020.
- m) In data 31 maggio 2020 la Società ha integralmente fruito il trattamento di nove settimane inizialmente autorizzato.
- n) In data 5 giugno 2020 la Società ha inviato alle OO.SS. a mezzo PEC e alla RSA a mezzo raccomandata a mani **comunicazione preventiva** con la quale ha manifestato la propria intenzione di accedere alla misura dell'assegno ordinario con causale "emergenza COVID19-Covid-19 Nazionale" per l'ulteriore periodo di cinque settimane previsto dall'art. 19 D.L. n. 18/2020, così come modificato dal D.L. n. 34/2020, invitando le OO.SS. a procedere entro il termine di 3 gg. alla consultazione sindacale al fine di esaminare congiuntamente la misura di integrazione salariale richiesta.
- o) Facendo seguito alla richiesta di consultazione ed esame congiunto, **in data odierna** le Parti si sono incontrate, in via telematica, per esaminare la situazione complessiva e per esaminare il trattamento di integrazione salariale a cui la Società intende accedere.
- p) Le Parti hanno quindi congiuntamente: (i) esaminato la situazione e (ii) condiviso le cause a fondamento della sospensione/riduzione dell'attività lavorativa e dello stato di crisi aziendale, riconoscendo che la stessa è stata

determinata da un evento improvviso ed imprevisto, esterno alla gestione aziendale e completamente autonomo rispetto alle politiche di gestione aziendale, non imputabili né alla Società né ai suoi lavoratori, e (iii) concordato la necessità indilazionabile di fare ricorso all'istituto dell'assegno ordinario ex art. 19 D.L. 18/2020 per l'ulteriore periodo di cinque settimane.

Tutto quanto sopra premesso, dopo aver proceduto alla consultazione sindacale e all'esame congiunto della misura di integrazione salariale, le Parti convengono quanto segue:

1. Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo.
2. Le Parti, a fronte delle circostanze descritte in premessa e dello stato di crisi aziendale determinato dall'emergenza epidemiologica COVID-19, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali, dichiarano necessario il ricorso allo strumento dell'assegno ordinario ex art. 19 D.L. 19/2020 **per tutti i lavoratori subordinati assunti presso la Società alla data del 23 febbraio 2020** con sospensione a zero ore e/o riduzione oraria, in funzione dell'organizzazione aziendale, per n. 101 (centouno) lavoratori dipendenti già in forza alla data del 23 febbraio 2020 o comunque occupati alla data del 25 marzo 2020 con la durata e le modalità appresso pattuite.
3. Il ricorso alla misura dell'assegno ordinario è riconosciuto per il periodo massimo di n. 5 (cinque) settimane, anche non consecutive, a far data dal 1 giugno 2020 e fino al 31 agosto 2020, salvo quanto previsto al punto 15 che segue. 
4. La sospensione a zero ore/riduzione di orario interesserà un numero massimo di n. 101 lavoratori dipendenti (di cui n. 29 impiegati, n. 58 operai e n. 14 apprendisti) inquadrati presso le seguenti unità locali:
 - Unità locale n. 1, avente sede presso Alessandria (AL), via Galileo Galilei n. 68, con n. 16 lavoratori dipendenti, nel seguente periodo:
 - ✓ dal 01 giugno 2020 al 28 giugno 2020;
 - ✓ dal 24 agosto 2020 al 30 agosto 2020;per un fabbisogno complessivo di n. 1.584 ore.
 - Unità locale n. 2, avente sede presso Empoli (FI), via Volontari della Libertà n. 33 int. 1n con n. 38 lavoratori dipendenti, nel seguente periodo:
 - ✓ dal 01 giugno 2020 al 28 giugno 2020;
 - ✓ dal 24 agosto 2020 al 30 agosto 2020;per un fabbisogno complessivo di n. 3.891 ore.
 - Unità locale n. 3, avente sede presso Faggiano (TA), via Vito Volterra n. 33-35, con n. 4 lavoratori dipendenti, nel seguente periodo:
 - ✓ dal 01 giugno 2020 al 28 giugno 2020;
 - ✓ dal 24 agosto 2020 al 30 agosto 2020;per un fabbisogno complessivo di n. 220 ore.
 - Unità locale n. 4, avente sede presso Marcianise (CE), Zona Industriale Asi Modulo 21 Edificio A snc, con n. 10 lavoratori dipendenti, nel seguente periodo:
 - ✓ dal 01 giugno 2020 al 28 giugno 2020;
 - ✓ dal 24 agosto 2020 al 30 agosto 2020;per un fabbisogno complessivo di n. 1.127 ore. 



- Unità locale n. 5, avente sede presso Messina (ME), Strada Statale S.S. 114 km 5.4000 snc, con n. 10 lavoratori dipendenti, nel seguente periodo:
 - ✓ dal 01 giugno 2020 al 28 giugno 2020;
 - ✓ dal 24 agosto 2020 al 30 agosto 2020;per un fabbisogno complessivo di n. 880 ore.
 - Unità locale n. 6, avente sede presso Ortona (CH), via Fonticelli n. 1, con n. 6 lavoratori dipendenti, nel seguente periodo:
 - ✓ dal 01 giugno 2020 al 28 giugno 2020;
 - ✓ dal 24 agosto 2020 al 30 agosto 2020;per un fabbisogno complessivo di n. 440 ore.
 - Unità locale n. 7, avente sede presso Roma (RM), via della Magliana n. 876, con n. 17 lavoratori dipendenti, nel seguente periodo:
 - ✓ dal 01 giugno 2020 al 28 giugno 2020;
 - ✓ dal 24 agosto 2020 al 30 agosto 2020;per un fabbisogno complessivo di n. 1.232 ore.
5. Anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 D.L. 18/2020 le Parti dichiarano che la causale per la quale si richiede il trattamento d'integrazione salariale è "*emergenza COVID19-Covid-19 Nazionale*". In ogni caso le Parti riconoscono che la causale per cui viene richiesto il trattamento di integrazione salariale è un evento transitorio, improvviso ed imprevisto, non imputabile alla Società o ai suoi lavoratori dipendenti.
6. La Società dichiara di applicare il *CCNL per i Dipendenti di Aziende del Terziario, Distribuzione e Servizi* e di non rientrare nel campo di applicazione della normativa in materia di Cassa integrazione Guadagni Ordinaria e/o Straordinaria, di versare per i propri lavoratori la contribuzione FIS e di non aver aderito alla costituzione di fondi di solidarietà bilaterali e alternativi.
7. Considerato che all'interno della Società tutte le funzioni aziendali sono interessate dalla riduzione delle attività lavorative, seppur in misure diverse e finanche con temporanea sospensione di alcune di esse, il trattamento di assegno ordinario viene richiesto per tutto il personale dipendente. Il programma di sospensione a zero ore e/o riduzione oraria prevede la seguente impostazione compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative-produttive:
- reparti che sospendono l'attività lavorativa (100% ore contrattuali);
 - reparti per i quali è prevista una riduzione dell'attività lavorativa di tipo verticale su base e cadenza settimanale e/o bisettimanale;
 - giornate di chiusura dell'unità produttiva.
8. Con riferimento ai reparti aziendali in cui non è prevista la sospensione "a zero ore", la Società si adopererà per attuare, per quanto possibile, il principio della rotazione del personale coinvolto dalla riduzione dell'attività lavorativa, compatibilmente con le esigenze tecnico, organizzative e produttive e, in ogni caso, tenuto conto dei livelli di efficienza attesi nonché della effettiva possibilità di impiego del personale e fungibilità delle professionalità dei lavoratori interessati (anche in considerazione delle rispettive qualifiche e mansioni).
9. La Società, come da sua iniziale intenzione, provvederà ad anticipare direttamente in favore dei lavoratori, alle normali scadenze del periodo di

paga, il trattamento economico di integrazione salariale che verrà autorizzato dall'INPS, con successivo conguaglio sui contributi dovuti all'Istituto.

10. Durante il periodo in cui vigerà il regime di sospensione e/o riduzione dell'orario di lavoro con accesso all'assegno ordinario la Società non farà ricorso a prestazioni di lavoro straordinario, tranne casi eccezionali tali da non consentire l'utilizzo del personale del "reparto" interessato alla sospensione.
11. Durante i periodi di sospensione e/o riduzione della prestazione lavorativa in corrispondenza dei quali sia prevista l'integrazione salariale, gli istituti contrattuali matureranno come per legge e CCNL applicabile.
12. Con la sottoscrizione del presente verbale le OO.SS. firmatarie, preso che la richiesta della Società è motivata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, esprimono parere favorevole all'accoglimento della domanda per il trattamento dell'assegno ordinario alle condizioni e nei termini di cui ai punti precedenti.
13. Inoltre, con la sottoscrizione del presente verbale le Parti dichiarano esperita e conclusa **la procedura di informazione, consultazione ed esame congiunto prevista dall'art. 19, comma 2, D.L. n. 18/2020.**
14. Previa comunicazione alle OO.SS. e alla RSA ove presente e senza necessità di ulteriori intese, la Società potrà incrementare il trattamento di integrazione salariale per l'ulteriore periodo massimo di n. 4 (quattro) settimane, anche non consecutive, da fruire nell'intervallo compreso dal 01 settembre 2020 al 31 ottobre 2020, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 19 e 22-ter del D.L. 18/2020. In tale ipotesi, le Parti dichiarano fin da ora esperita la relativa procedura di informazione, consultazione ed esame congiunto prevista dall'art. 19, comma 2, D.L. n. 18/2020.
15. Resta inteso che in caso di diniego da parte dell'INPS rispetto la domanda di assegno ordinario con causale "emergenza COVID19-Covid-19 Nazionale", le Parti convengono fin da ora di voler far ricorso allo strumento FIS-assegno ordinario previsto ex art. 30 D.Lgs. n. 148/2015 e in fase residuale alla CIG in deroga, considerando in tal caso come già esperito il previsto esame congiunto, ferme restando le condizioni pattuite ai punti precedenti e compatibilmente con le norme previste per ognuno degli istituti richiamati.

La sottoscrizione del presente verbale è da intendersi valida anche per il consenso previsto dal D.L.gs. 196/03 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di *privacy*.

Letto, approvato e sottoscritto attraverso la modalità della videoconferenza, 8 giugno 2020.


COIN SERVICE S.P.A.



FILCAMS-C.G.I.L. Nazionale



FISASCAT-C.I.S.L. Nazionale



UILTUCS-U.I.L. Nazionale

